



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 29/04/2023

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI IN OTTEMPERANZA ALLE VARIAZIONI APPORTATE AL TESTO UNICO AMBIENTALE DAL D.LGS. 116/2020.

L'anno **duemilaventitre** del mese di **Aprile** il giorno **ventinove** alle ore **10:00** presso la sala Consiliare della Sede Municipale, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco **Umberto Poscoliero**, partecipa il Segretario Comunale **Emanuela Zanrosso**.

Fatto l'appello risulta quanto segue

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
POSCOLIERO UMBERTO	X	
LUCCHINI LAURA GIOVANNA	X	
ANZOLIN MAURO	X	
DALLE MOLLE NICOLO'		X
CALGARO LOREDANA		X
ROANA ALICE	X	
SACCARDO BORTOLO	X	
SELLA LAURA	X	
ANTONIETTI STEFANO	X	
BASSO DANIELE	X	
CARRERA SERGIO	X	
FORNASA SILVIA		X
ZILIO INES		X

Presenti: 9 Assenti: 4

Nominati scrutatori i consiglieri:

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente argomento:

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI IN OTTEMPERANZA ALLE VARIAZIONI APPORTATE AL TESTO UNICO AMBIENTALE DAL D.LGS. 116/2020.

Il Sindaco illustra la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'istituzione della TARI (Tassa sui Rifiuti);

VISTO il Regolamento per la disciplina della TARI, da ultimo modificato con Delibera di Consiglio n. 10 del 25.05.2020;

VISTE le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006) da parte del D. Lgs. 116/2020, in attuazione della Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e della Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi;

CONSIDERATO l'impatto di tali modifiche sul regime di prelievo della TARI, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- la modifica delle definizioni di rifiuto urbano e di rifiuto speciale e l'eliminazione della tipologia dei c.d. "rifiuti assimilati" con la conseguente soppressione del potere dei Comuni di assimilare, per qualità e quantità, i rifiuti speciali agli urbani (si vedano gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006);
- la possibilità per le utenze non domestiche di sottrarsi alla privativa comunale in favore di operatori privati abilitati per quanto riguarda l'avvio al recupero dei rifiuti urbani ("ex assimilati"), come stabilito dagli artt. 198 comma 2 bis e 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006;
- la classificazione quali rifiuti speciali dei rifiuti prodotti dalle attività agricole (art. 184 punto a) del D. Lgs. 152/2006).

RICONOSCIUTA, quanto al primo aspetto, la necessità di modificare il Regolamento eliminando ogni riferimento alla vecchia definizione di "rifiuto assimilato", dato che la stessa legge distingue ora il rifiuto speciale da quello urbano;

DATO ATTO, quanto alle utenze non domestiche, che sono ora considerati rifiuti urbani quelli simili "per natura e composizione" a quelli domestici, senza alcun limite quantitativo;

RICORDATA la previsione dell'art. 1 comma 649 della L. 147/2013, secondo cui "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori ... il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione";

TENUTO CONTO che il nostro Regolamento TARI, quanto alle utenze non domestiche, ha sinora considerato produttive di rifiuti speciali, in via continua e prevalente, le sole superfici adibite ad aree di lavorazione (laboratori ed officine) e **RITENUTO**, nel rispetto del citato comma 649, di estendere tale presunzione anche ai depositi e ai magazzini funzionalmente collegati a tali aree;

DATO ATTO, quanto invece all'opzione di uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, che l'art. 3 comma 12 del D. Lgs. 116/2020 prevede la conseguente esclusione della quota variabile della TARI a condizione che sia dimostrato l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti;

RAVVISATA l'opportunità di ribadire tale facoltà nel Regolamento TARI;

RITENUTO infine di puntualizzare, all'art. 2 comma 3 del vigente Regolamento TARI che si considerano produttive di rifiuti speciali le sole attività agricole di coltivazione, silvicoltura ed allevamento svolte in forma imprenditoriale (escludendo pertanto gli agriturismi e le attività agricole per connessione);

VISTA quindi la necessità di adeguare il Regolamento TARI alle istanze sopra esposte, nonché ad altre marginali esigenze;

VISTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 1 comma 682 della L. 147/2013 e dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 446/1997, nonché dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 267/2000;

AQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti ex art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A seguito di votazione per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti: 9
Favorevoli: 7
Contrari: /
Astenuti: 2 *Basso - Carrera*

DELIBERA

1) di modificare il Regolamento TARI, con decorrenza dal 01.01.2023, mediante le seguenti rettifiche ai commi sotto indicati (riportando in corsivo grassetto le aggiunte ed in barrato le cancellazioni):

● art 1 "OGGETTO DEL REGOLAMENTO":

1. Il presente Regolamento ~~istituisce e~~ disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), ~~quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista~~ **istituita** dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, rinviando alle disposizioni di legge per quanto non stabilito.

● art. 2 "PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO"

1. Presupposto del tributo è l'occupazione, la detenzione o il possesso di locali o aree **esterne scoperte** operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~ed assimilati secondo le indicazioni del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.~~

(...)

3. Si considerano produttive di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, e come tali non assoggettabili al tributo, le seguenti superfici:

- **negli ambulatori medici: i soli locali** ~~la sala visite e gli spazi~~ destinati ad interventi chirurgici e simili negli ambulatori medici;

- le aree adibite ad attività agricole **impresa agricola, limitatamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento di animali;**

- le officine e le aree di lavorazione industriale o artigianale, al netto dei magazzini, diverse dai laboratori di gastronomia, gelateria, panificazione e simili **e i laboratori relativi ad attività produttive di rifiuti speciali, nonché i magazzini e i depositi ad essi funzionalmente collegati.**

~~Nel caso di attività artigianali e industriali, la superficie imponibile totale dell'utenza non può tuttavia essere inferiore al 10% della superficie calpestabile complessiva, fatta salva la prova di una minore incidenza degli spazi non strettamente produttivi quali magazzini, uffici, mense e servizi.~~

~~4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per cui non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa pubblica, in virtù di specifiche normative.~~

5 4. Non sono inoltre tassabili **le autorimesse abbinate ad utenze non domestiche e riservate al personale**, le aree di manovra e quelle occupate da forni, celle, essiccatoi, impianti a ciclo chiuso (senza lavorazione) nonché i locali di limitata accessibilità quali legnaie, soffitte, fienili, cantine, vani tecnici. L'esclusione delle relative superfici, quanto alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, si intende operante sino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. 147/2013.

5. Le utenze non domestiche che ai sensi di legge hanno optato per l'uscita dal servizio pubblico sono esentate dalla corresponsione della quota variabile del tributo se dimostrano l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti. Il soggetto privato che effettua tale attività deve a tal fine presentare all'ufficio tributi, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un'apposita attestazione di dettaglio.

6. La Tassa è dovuta anche in caso di inutilizzo dei locali, purchè gli stessi siano predisposti all'uso e salvo i casi di:

1) locali e aree inaccessibili od oggetto di utilizzazione edificatoria;

2) unità immobiliari (e relative pertinenze) inagibili ai sensi dell'art. 3-bis del Regolamento IMU;

3) unità immobiliari (e relative pertinenze) non allacciate ai servizi di rete o prive di mobili e attrezzature, purchè non adibite a deposito.

(...)

• art. 5 "TARIFFE E RIDUZIONI"

1. La commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999. Nel caso di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, può essere tuttavia previsto un aggravio tariffario a forfait per i conferimenti che eccedano una quantità prestabilita, considerata media o virtuosa in relazione al tipo di utenza. Tale quantità "in franchigia **prepagata**", determinata con riferimento all'intero periodo d'imposta, spetta tuttavia proporzionalmente ai mesi di soggettività passiva Tari.

2. **Alle autorimesse e** agli immobili pertinenziali delle utenze domestiche si applicherà, **quanto alla quota fissa**, la **medesima** tariffa **dell'abitazione principale** minima corrispondente ad un unico occupante, a decorrere dal momento in cui la banca dati comunale consentirà di scorporarne tutte le superfici ed in ogni caso da quando saranno attuate le disposizioni di cui al comma 647 della L. 147/2013. ~~Con la medesima decorrenza, le autorimesse abbinato ad utenze non domestiche saranno soggette alla categoria tariffaria in cui sono inquadrabili i magazzini di stoccaggio merci.~~

(...)

10. Qualora venga dimostrato l'avvio al riciclo di rifiuti ~~assimilati~~ **urbani**, e limitatamente alle utenze con superfici imponibili non inferiori a 500 mq, è riconosciuta a consuntivo una riduzione della quota variabile della tariffa pari al rapporto tra la quantità di rifiuti recuperati e quella desumibile dall'applicazione del coefficiente Kd (coefficiente produzione Kg/mq anno) di cui al D.P.R. 158/1999. Tale riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile.

(...)

• art. 7 "DICHIARAZIONI E CONTROLLI"

(...)

~~5. Le circostanze di cui all'art. 2 comma 6, così come la suscettibilità dei locali di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, se non desumibile dalle risultanze catastali, devono essere dichiarate e comprovate con apposita documentazione, anche fotografica.~~

6. La dichiarazione, redatta su apposito modello fornito dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

7. Tutte le dichiarazioni relative a circostanze non riscontrabili dalle banche dati in possesso del comune, quali ad esempio l'assenza di mobili ed attrezzature nei locali oppure destinazioni d'uso diverse da quelle indicate in planimetria, devono essere **comprovate dal contribuente e all'occorrenza** verificate con sopralluogo, senza preavviso; l'esito di tale controllo dev'essere verbalizzato dall'incaricato del comune in calce alla denuncia stessa. Nel caso venga impedito l'accesso ai locali senza giustificato motivo, o comunque in mancanza di collaborazione da parte del contribuente, la dichiarazione si considera omessa.

8. Allo stesso modo deve essere periodicamente accertata la sussistenza dei requisiti di tutte le fattispecie agevolative, verbalizzando l'esito della verifica in caso di sopralluogo.

• art. 10 "ENTRATA IN VIGORE"

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio ~~2014~~ **2023**.

2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, convertito con la Legge n. 214/2011.

Di dichiarare con separata e successiva votazione per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti: 9

Favorevoli: 7

Contrari: /

Astenuti: 2 Basso - Carrera

la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale è redatto secondo quanto previsto dall'art.46 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. L'integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti dell'ufficio segreteria.

*La registrazione sarà inoltre pubblicata sul sito istituzionale del Comune: www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it nella sezione: **In evidenza – RegISTRAZIONI del Consiglio Comunale.***

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI IN OTTEMPERANZA ALLE VARIAZIONI APPORTATE AL TESTO UNICO AMBIENTALE DAL D.LGS. 116/2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

San Vito di Leguzzano, 20/04/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Enrica Vanzo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo	Anno	Descrizione Imp.	Importo	Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo	Anno	Descrizione Acc.	Importo	Acc.

San Vito di Leguzzano, 20/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Enrica Vanzo

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Umberto Poscoliero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Emanuela Zanrosso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 124 primo comma, della Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

San Vito di Leguzzano, 03/05/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Enrica Vanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/05/2023, decorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Enrica Vanzo
